INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò per l'aggiunta di un nuovo art. 21a nella Legge sull'avvocatura (Trasparenza degli onorari dei patrocinatori d'ufficio)

del 21 febbraio 2022

L'art. 7 cpv. 5 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) stabilisce che il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.- aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea. Tale disposizione è stata adottata dal Gran Consiglio in un primo tempo il 26 giugno 2014 in seguito all'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Fiorenzo Dadò per il Gruppo PPD+GG (messaggio n. 6872). La norma è stata ulteriormente migliorata dal Parlamento cantonale il 18 settembre 2019 (messaggio n. 7629), su mozione del 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD+GG.

La pubblicazione delle aggiudicazioni è un elemento essenziale a favore della trasparenza e di un controllo della collettività sull'attività dello Stato.

Nel quadro del patrocinio d'ufficio gli avvocati ricevono dall'autorità competente a tutti gli effetti un incarico diretto. Infatti, nel patrocinio di ufficio le parti sono l'avvocato e lo Stato (e non la persona patrocinata). Per l'attività del patrocinatore d'ufficio in quanto tale non è applicabile la garanzia della libertà economica (DTF 138 I 217 consid. 3.4.4; 132 I 201 consid. 7.1; 113 la 69 consid. 6).

Non c'è alcuna ragione perché un mandato diretto o su invito per servizi debba essere pubblicato, mentre ne restano esclusi i patrocinatori d'ufficio. La pubblicazione di tali informazioni permetterà di mantenere non solo una parità di trattamento, ma anche di garantire una trasparenza nell'attribuzione dei mandati, sfatando il mito che "siano sempre gli stessi". Trattandosi di dati particolari è necessaria una base legale chiara ed è proprio lo scopo di questa iniziativa.

Evidentemente la lista dovrà essere pubblicata in formato excel in modo tale che si possano ordinare i dati per categoria (cfr. al riguardo rapporto n. 7629R della Commissione economia e lavoro del 27 agosto 2019).

Si propone quindi di completare la LAvv con il seguente nuovo art. 21a:

Art. 21a - Pubblicazione degli importi percepiti annualmente dai patrocinatori d'ufficio

¹La Commissione per l'avvocatura pubblica entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista di quanto percepito complessivamente dal Cantone l'anno precedente in qualità di gratuito patrocinio per ogni avvocato.

²La lista comprende le seguenti informazioni:

- a) l'autorità (e sua composizione) che ha attribuito l'incarico;
- b) il nome e cognome dell'avvocato e/o dello studio legale a cui è stato attribuito l'incarico:
- c) l'importo versato nell'anno di competenza e l'importo tale già versato per quell'incarico, qualora nell'anno di competenza sia stato versato soltanto un acconto.

³La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo.

⁴Le autorità collaborano gratuitamente con la Commissione per l'avvocatura nell'allestimento della lista.

Fiorenzo Dadò